

DELIBERA N. 66 DL / 2024 / CRL/ COM 08 05 2024
PROPOSTA DI SANZIONE PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
9 DELLA LEGGE N. 28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONE PERVENUTA DAI
CONSIGLIERI BONANNI, PETRILLO E DI GENESIO PAGLIUCA DEL
COMUNE DI FIUMICINO

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione dell'8 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, ed in particolare dell’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni*”, e che pertanto, in relazione alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024, l’inizio della c.d. par condicio elettorale e l’entrata in vigore delle citate disposizioni ha decorrenza dall’11 aprile 2024;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 10 dell'art. 29 della Delibera AgCom 90/24/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato. A tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000 e trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti;

ATTESO CHE, in data 23 aprile 2024, alle ore 21:18, è pervenuta a questo Corecom una PEC, acquisita con protocollo 0010823, da parte dei signori Barbara Bonanni, Ezio di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo, in qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Fiumicino, in cui si denunciava la violazione della norma sulla par condicio da parte dell'amministrazione comunale di Fiumicino;

ATTESO CHE, nella segnalazione è evidenziato che il Comune di Fiumicino sarebbe incorso nella violazione della par condicio *“pubblicando sul sito web istituzionale del Comune gli articoli di cui ai link di seguito riportati i cui contenuti non rientrano in alcun modo tra quelli indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni:*

- 1) *presentazione “Incontri letterari” presentato il romanzo giallo “sotto la neve” di Manuela Repetti;*
- 2) *inaugurazione tratto ciclovie tirrenica;*
- 3) *comunicazione gara podistica “10k del litorale”;*
- 4) *presentazione convegno “Bullismo no grazie”;*

Tutti i comunicati di cui sopra sono stati poi diffusi anche a mezzo social”.

È stata conseguentemente sottolineata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 e richiesto a questo Corecom, in via d'urgenza, di valutare i provvedimenti di competenza per la violazione sistematica, durante il periodo elettorale, delle disposizioni in materia di limiti alla comunicazione istituzionale;

ATTESO CHE, in riferimento alla suddetta segnalazione questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto un'attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando la presenza sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Fiumicino di diversi post con evidente natura di comunicazione istituzionale, in violazione delle norme della par condicio di cui alla citata legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE, il 24 aprile 2024, con nota di protocollo 0010863, questo Corecom ha conseguentemente avviato un procedimento di contestazione nei confronti del Comune di Fiumicino, per la presunta violazione dell'art.9 della legge 22 febbraio 2000, n.28, con la possibilità di far pervenire, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 26 aprile, eventuali osservazioni e/o memorie;

PRESO ATTO CHE, con nota del 24 aprile 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0010947, è pervenuta una PEC del Comune di Fiumicino, a firma del Segretario Generale, avv. Giuseppe Salvatore Alemanno, in risposta alla richiesta istruttoria di questo Corecom. Nella nota si comunicava di aver disposto un immediato adeguamento spontaneo e aver rimosso tutti i post sia dal sito istituzionale, sia dalla pagina Facebook ufficiale del comune;

ATTESO CHE, lo stesso giorno 24 aprile 2024 i consiglieri Bonanni, Genesio Pagliuca e Petrillo presentavano tramite PEC una nuova segnalazione, in cui denunciavano che *“i sottoscritti hanno verificato che a seguito della prima comunicazione di pari oggetto inviata a codesto CORECOM in riferimento agli articoli pubblicati e diffusi nella giornata del 12 aprile, alcuni comunicati sono stati soppressi, tra i quali i due pubblicati in data 15 aprile di cui appresso, e altri alterati. Siamo comunque in grado di documentare e dimostrare l’illecito commesso avendo salvato i link dei post originali (non più attivi dal primo pomeriggio del 24 aprile), gli screenshot della pagina Facebook del Comune e i comunicati pubblicati sul sito fino al primo pomeriggio del giorno 24 aprile, ora rimossi.*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti hanno riscontrato la violazione alla legge 28/2000 rin relazione ai comunicati stampa di seguito precisati:

- 1) annunciata la presentazione del libro di Pieferdinando Casini nell’ambito della rassegna “Incontri letterari” (...) non più visionabile sul sito del Comune dalla mattinata del 24 aprile, e screenshot del medesimo comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.*
- 2) convegno scuola Baffi;*

PRESO ATTO CHE, in data 24 aprile 2024, come riporta anche la seconda segnalazione dei consiglieri Bonanni, Genesio Pagliuca e Petrillo, sia sul sito, sia sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Fiumicino i post segnalati erano stati rimossi e che la rimozione è avvenuta con immediatezza.

Per tale motivazione, alla luce delle risultanze istruttorie, si è ritenuto pertanto di dover procedere all’archiviazione amministrativa del procedimento iniziato con la nota del 23 aprile 2024, di protocollo 0010823, per presunta violazione della legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE successivamente è pervenuta via PEC a questo Corecom, in data 30 aprile 2024, una segnalazione, da parte dei Consiglieri Comunali del Comune di Fiumicino Barbara Bonanni, Ezio di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo, con la quale si segnala che, nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 28/2000, l’Amministrazione comunale avrebbe violato la par condicio *“che dal giorno 11 aprile 2024 (...) a tutt’oggi l’Amministrazione comunale di Fiumicino ha violato e continua a violare la norma (...) pubblicando sul sito web istituzionale del Comune articoli i cui contenuti in nessun modo possono essere ricondotti allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione e non rientrano in alcun modo tra quelli indispensabili per la comunicazione istituzionale.*

Si fa presente che la pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale e sulle pagine social del comune è continuata e continua tuttora nonostante quanto comunicato dal Segretario Generale al CORECOM a seguito delle precedenti denunce, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i link ad alcuni dei comunicati pubblicati negli ultimi giorni sul sito web istituzionale:

- 29 aprile: Fiera Gusto Italia*
- 27 aprile: presentazione libro*
- 23 aprile: festa patronale*
- 23 aprile: inaugurazione parco*
- 25 aprile: celebrazioni*

Tutti i comunicati di cui sopra sono stati poi diffusi a mezzo stampa e sui social media.

Si fa presente che tutto quanto affermato è stato documentato e ci si riserva di produrre i documenti qualora ritenuto necessario”.

ATTESO CHE, questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall’Autorità, ha svolto una nuova attività di verifica del contenuto della segnalazione rilevando che, fin dalla prima segnalazione giunta a questo ufficio, in data 24 aprile 2024, acquisita con protocollo n. 0010823, si ha avuto modo di accertare che il comune di

Fiumicino è incorso in ripetute violazioni della norma della par condicio di cui alla citata legge n. 28 del 2000, nonostante l'ammonimento di questo Corecom, in data 24 aprile 2024, con protocollo n. 0010863.

Al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista della legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge n. 313 del 2003, in data 3 maggio 2024, questo Corecom ha conseguentemente avviato un procedimento di contestazione, con protocollo 0011527, nei confronti del Comune di Fiumicino, per la presunta violazione dell'art.9 della legge 22 febbraio 2000, n.28, con la possibilità di far pervenire entro e non oltre le ore 14 di lunedì 6 maggio 2024, eventuali osservazioni e/o memorie.

ATTESO CHE, in data 6 maggio 2024 è pervenuta una PEC del Comune di Fiumicino, a firma del Segretario Generale, avv. Giuseppe Salvatore Alemanno, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0011629, in risposta all'ultima richiesta istruttoria di questo Corecom. Nella nota si comunicava che *“a riscontro della nota in oggetto, si rappresenta che è stata cura di questo Ente procedere alla rimozione delle pubblicazioni sui canali istituzionali, presenti ai tempi delle segnalazioni per meri inconvenienti tecnici ed informatici.*

Si rappresenta, inoltre, che la rimozione è stata comunque tempestiva, in quanto effettuata non appena i soggetti abilitati sono stati messi a conoscenza dell'inconveniente, in quanto le segnalazioni sono state trasmesse solo per protocolli interni, dunque con un cono di visualizzazione ridotto”;

CONSIDERATO INFINE CHE l'esito dell'istruttoria denota comunque che il Comune di Fiumicino ha ripetutamente violato le prescrizioni di cui alla legge n. 28 del 2000, provvedendo in un primo momento e solo in parte e infine tardivamente alla completa rimozione della comunicazione istituzionale contestata, e che pertanto è necessario procedere alla segnalazione all'Agcom, con una proposta di sanzione, che tenga conto dell'avvenuto, seppur tardivo, adempimento;

DELIBERA

di prendere atto che il comune di Fiumicino ha provveduto, in un primo momento parzialmente e poi solo tardivamente, alla rimozione della comunicazione istituzionale contestata, e quindi ha violato le norme di cui all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 10 dell'art. 29 della Delibera AgCom 90/24/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le conseguenti deliberazioni di competenza, ai sensi della Delibera AgCom 90/24/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

Il DIRIGENTE
Dr. Roberto Rizzi
FTO

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Avv. Maria Cristina Cafini
FTO